



N. 11 Reg. Delib.
 N. 7230 di Prot.
 N. REP. ~~7230~~ 3383

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione stra ordinaria, seduta pubblica, di 1^a convocazione

OGGETTO

Approvazione regolamento comunale di polizia mortuaria.-

L'anno millenovecentonovanta cinque addi dodici

del mese di giugno alle ore 20,30, nella Residenza Municipale

per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
PAVAN	Patrizio	1	
FORCOLIN	Gianluca	2	
FELIZZON	Luigi	3	
FINOTTO	Raffaele	4	
GROSSO	Maurizio	5	
RUBINATO	Stefano	6	
BIBAN	Maria	7	
VISENTIN	Agostino	8	
LUNARDELLI	Giovanni	9	
PAVAN	Giuseppina	10	
BRESSATI	Ivan	11	
VAZZOLA	Guido	12	
TEKER	Domenico Savio	13	
SACCILOTTI	Ivan	14	
BIANCO	Mario	15	
MARIUZZO	Moreno	16	
BELLADICCO	Francesco	17	

Assiste all'adunanza il Sig. dr. Aldo Prencipe, Segretario del Comune.

Il Sig. Pavan Patrizio nella sua veste di Sindaco

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa, designazione a scrutatori dei consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi:

- che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in vigore è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 42 del 2 aprile 1981, esecutivo;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10.9.1990 è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria che apporta sostanziali modifiche nella gestione della materia;
- che si rende indispensabile, quindi, provvedere ad aggiornare il Regolamento Comunale per la gestione della Polizia Mortuaria e delle aree cimiteriali;

visto il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell'U.I.S.S. n. 10, le cui osservazioni sono state totalmente recepite;

dato atto che è stato acquisito il parere della Commissione Consiliare I°;

ritenuto di approvare le tariffe per concessioni cimiteriali come previsto dall'allegato B del presente Regolamento;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del settore;

visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del segretario comunale;

visto l'emendamento proposto dal Sindaco all'art. 90 del seguente tenore:

"Il Sindaco, in deroga a quanto previsto nel presente Capo, per gravi e comprovate necessità, dopo attenta valutazione, può autorizzare l'uso, di nicchia-ossario, per un periodo non superiore ad anni uno, non prorogabile";

visto l'esito della votazione su tale emendamento che viene approvato all'unanimità;

con n. 17 voti favorevoli su n. 17 votanti, espressi col metodo dell'alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il descritto emendamento all'art. 90, cui viene aggiunto un 4° comma, del seguente tenore:
"Il Sindaco, in deroga a quanto previsto nel presente Capo, per gravi e comprovate necessità, dopo attenta valutazione, può autorizzare l'uso, di nicchia-ossario, per un periodo non superiore ad anni uno, non prorogabile";
- 3) di approvare le tariffe per concessioni cimiteriali come previsto dall'allegato B;

4) di dare atto che il Regolamento e' composto da n. 121 articoli e dagli allegati A e B.

* * *

per la regolarita' tecnica, parere favorevole;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Miori

per la legittimita', parere favorevole;

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Francipe

(cimiter)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to P. Pavan

f.to dr. A. Prencipe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio il giorno 04. 1995 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 04. 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Aldo Prencipe

Per copia conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Venezia - in data 04. 1995 - prot. n. 2588, e che:

la Sezione con ordinanza n. _____ del _____ ha chiesto la produzione di elementi integrativi e che le controdeduzioni del Comune sono pervenute alla Sezione stessa il giorno _____, prot. n. _____;

nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini prescritti, provvedimenti di annullamento, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____ (art. 46, primo comma);

la Sezione non ha riscontrato vizi di legittimità, come da comunicazione n. _____ del _____, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____ (art. 46, quinto comma).

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Per copia conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE



Comune di Musile di Piave

Provincia di Venezia

Allegato alla delibera n° 11/C.C.

REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE

del 12 giugno 1995

* * *

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il Segretario Comunale Capo
f.to dr. A. Prencipe

Art. 1

1. Il presente regolamento e' compilato in conformita' del disposto dell'art. 344 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90.
2. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri e' di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte su disposizione e sorveglianza del Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la sanita' e dell'autorita' giudiziaria.
3. Anche per la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria vale quanto previsto al precedente comma 2.
4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
5. Il Coordinatore Sanitario dell'Unita' Locale Socio Sanitaria vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. Agli organi precitati, aventi potesta' dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dall'Ufficio di Polizia Mortuaria e Gestione dei Cimiteri di cui all' art. 99 del presente Regolamento.

Art. 2

1. Il Comune e' competente allo svolgimento di funzioni ed attivita' finalizzate a prevenire situazioni di pericolo per le persone e danni in genere. Non assume responsabilita' per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a loculi o nicchie, etc.

Art. 3

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volonta' del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni e per trasferimenti.
2. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorita' nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 4

1. Presso i cimiteri sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) copia del presente provvedimento;
 - b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;
 - c) copia delle ordinanze del Sindaco;

d) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

CAPD I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 5

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma, dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unita' Sanitaria Locale dove e' avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo, che assunte le necessarie informazioni, compila la scheda ISTAT.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte e' fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorita' Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanita', d'intesa con l'Istituto centrale di Statistica.
6. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.

Art. 6

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorita' Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 7

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1938, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dalla Unita' Sanitaria Locale.

Art. 8

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne da' subito comunicazione all'Autorita' Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unita' Sanitaria Locale.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorita' Giudiziaria, l'Unita'

Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorita' giudiziaria perche' questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 9

1. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri e' rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione e' necessaria per la sepoltura nei cimiteri di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 10

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 7 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE E DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO OBITORI

Art. 11

1. Nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento e negli altri casi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.

Art. 12

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il

riconoscimento.

3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
4. Trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. precedente il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

Art. 13

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto.

Art. 14

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od, almeno, decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 15

1. Per le funzioni obitoriali valgono gli artt. 13 e 14 del D.P.R. 285/90. Il Comune deve disporre di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri in conformita' ai comma 2. e 3. dell'art. 15 del D.P.R. 285/90.

Art. 16

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa di giusta misura che agli indigenti del Comune sara' fornita gratuitamente.

CAPO I I I

CASSE MORTUARIE

Art. 17

1. Le casse, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Le medesime casse debbono avere le caratteristiche costruttive previste all'art. 75 del D.P.R. 285/90.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa di metallo e legno a norma dell'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Art. 18

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, sara' collocata una targa in piombo con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura

e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 19

1. La chiusura delle casse contenenti salme destinate all'inumazione nel cimitero comunale viene eseguita dai necrofori. La perfetta chiusura delle casse destinate alla tumulazione e l'apposizione sulle stesse del sigillo del Comune, vengono eseguite dal personale dell'Impresa incaricata del servizio funebre.
Per i feretri diretti all'estero o ad altri Comuni si seguiranno gli adempimenti di cui sopra, con redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione e sotto il controllo di personale incaricato della ULSS.
2. La fornitura delle casse mortuarie, destinate sia all'inumazione che alla tumulazione, o al trasporto in altro Comune, può essere fatta da ditte private autorizzate. Le caratteristiche delle casse e la conformità agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90, vengono verificate periodicamente, presso le ditte autorizzate, da personale incaricato della ULSS.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/90.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco da consegnare al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R.

Art. 21

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 22

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 23

1. Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui e' rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorita' sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica che ne ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto puo' essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno impartite dal Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso del presente articolo.
4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere e' portatore di radioattivita', l'Unita' Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 24

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via piu' breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Altrettanto dicasi per i cortei funebri che partono dalla cella mortuaria dell'Ospedale Civile.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne' possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 25

1. Per il trasporto di una salma in altro Comune che disti non piu' di cento chilometri si impiega la sola cassa di legno, salvo il caso di morte per malattie contagiose e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione e' sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 26

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo

mediante introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in localita' che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 27

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovra' farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre localita' funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 28

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Art. 29

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficio di Polizia Mortuaria rilascerà al custode il permesso di entrata salma nell'area cimiteriale. Il corteo per le eventuali onoranze funebri potra' partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potra' restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S.

Art. 30

1. Quando le famiglie intendano tributare ai defunti particolari onoranze funebri, il Sindaco, trascorso il periodo di osservazione e sentito il parere del Coordinatore Sanitario, puo' autorizzare la permanenza del feretro in un luogo di culto, sempreche' la salma sia richiusa in cassa metallica.

Art. 31

1. Tanto nel caso dell'art. 29 del presente Regolamento quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto e' possibile, percorrere la via piu' breve.

Art. 32

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme

restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non e' soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante impresso il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, nonche' l'identificazione di un parente, la cassetta dovra' recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO. PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 33

1. Per le materie previste al presente capitolo si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 285/90 articoli n.ri 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.

C A P O V I

I N U M A Z I O N I

Art. 34

1. Le aree destinate alle inumazioni comprendono alcuni quadri disposti in file e sezioni, come risulta dai Piani Regolatori cimiteriali.
2. Ogni quadro e' diviso in tanti piccoli rettangoli quante sono le fosse che puo' contenere.
3. L'utilizzo delle fosse deve farsi cominciando da una estremita' di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzioni di continuita'.

Art. 35

1. Ogni fossa e' contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Tale cippo sara' posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto, fino alla costipazione del terreno.
3. Sul cippo verra' applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 36

1. Ciascuna fossa deve avere una profondita' non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie, sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondita' venga alla superficie.

Art. 37

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di eta' debbono avere, nella loro parte piu' profonda, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno n. 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di eta' inferiore ai dieci anni debbono avere, nella parte piu' profonda, una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 38

1. Per le inumazioni non e' consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni.
3. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 39

1. Per quanto riguarda la struttura delle casse di legno contenenti i feretri, si fa riferimento all'art. 75 del D.P.R. 285/90.

Art. 40

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 41

1. Le operazioni di deposizione del feretro nella fossa saranno eseguite con massima cura e rispetto. L'operazione verra' fatta con corde o a braccia od avvalendosi di un meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verra' subito riempita come indicato nel precedente articolo.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno puo' rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' severamente vietato spogliare un cadavere, appropriarsi di parti di esso, degli abiti, di ornamenti o oggetti preziosi.

Art. 42

1. Nelle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole. Le aiuole dovranno occupare esclusivamente

- la superficie della fossa.
2. All'infuori di quanto indicato negli articoli precedenti e seguenti per le fosse del campo comune, e' assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 43

1. Sulle fosse comuni e' permesso il collocamento di croci, monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate dal presente Regolamento nell'allegato B), previo pagamento della relativa tassa, su autorizzazione del Sindaco.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo di dieci anni, restano di proprieta' del Comune.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e data di morte. E' data la possibilita' ai parenti di aggiungere, nelle lapidi, le seguenti scritte: "I tuoi cari", "Ti ricorderemo sempre" e "A perenne memoria" o altre simili.

C A P O V I I

TUMULAZIONI

Art. 44

1. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo e del manufatto e la chiusura del tumulo devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. 285/90.
4. E' consentita la collocazione di piu' cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art. 45

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa l'una in legno e l'altra in metallo., secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

C A P O V I I I

CREMAZIONI

Art. 46

1. La cremazione viene autorizzata dal Sindaco a seguito di richiesta degli aventi titolo secondo quanto previsto dall'art. 79 del D.P.R. 285/90.
2. Im caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.

Art. 47

1. Le ceneri, derivanti dalla cremazione, devono essere raccolte in apposita urna che deve portare all'esterno l'indicazione del nome,

- cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
 3. Le urne devono essere riposte in colombari appositamente destinati nell'area cimiteriale salvo la richiesta dei familiari di deporle in cappelle o tombe di famiglia private.

Art. 48

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui al D.P.R. 285/90, non va soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 49

1. La consegna dell'urna cineraria agli addetti ai cimiteri, agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 dovrà risultare da apposito verbale redatto in triplice copia, una per il Responsabile Servizi Cimiteriali, una per l'incaricato del servizio di custodia del cimitero, una per l'Ufficio di Stato Civile.

C A P O I X

IMBALSAMAZIONI

Art. 50

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al D.P.R. 285/90.

Art. 51

1. Per l'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 285/90.

C A P O X

ESUMAZIONI

Art. 52

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione se trattasi di

sepoltura privata.

3. Le seconde quando, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti su ordine dell'Autorita' Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 53

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal Sindaco seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi e le file che siano state prima occupate, come disposto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90.
2. Le salme che, all'atto dell'esumazione, risultassero indecomposte saranno trasferite in apposito campo di seppellimento.

Art. 54

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa rinvenute dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreche' coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private.
2. Nel secondo caso, i resti dovranno essere raccolti in cassetta di zinco come previsto dall'art. 32 del presente regolamento.
3. Le lapidi, i cippi, etc., devono essere ritirati dal custode del cimitero e rimarranno di proprieta' del Comune che potra' valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Il Sindaco puo' autorizzare gli aventi titolo al reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per destinarli a tombe di parenti o affini fino al 4. grado, purché siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. In ogni caso i materiali dovranno rimanere all'interno dell'area cimiteriale.
5. Le monete, le pietre preziose e, in genere, gli oggetti di valore che venissero rinvenuti verranno consegnati all'Ufficio di Polizia Mortuaria comunale per essere restituiti alla famiglia che abbia interesse e titolo alla successione, se questa sara' chiaramente indicata, od altrimenti alienati a favore del Comune.
6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attivita' cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Art. 55

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 35 per le sepolture a tumulazione e' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo disposizioni dell'Autorita' Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 56

1. Le esumazioni straordinarie, per le salme da trasportare in altre sepolture o per la cremazione, sono autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario

dell'U.L.S.S. o suo delegato e alla presenza di un addetto del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorita' Giudiziaria, il cadavere sara' trasferito nella sala delle autopsie a cura dei necrofori del cimitero, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla predetta autorita' e di quelle impartite dall'autorita' sanitaria a tutela dell'igiene.
3. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorita' Giudiziaria.
4. L'esumazione di salme di persone morte per malattia infettiva puo' compiersi dopo che siano trascorsi due anni dal decesso, qualora non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica; tale condizioni e' comprovata da apposita dichiarazione del Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S.

C A P O X I

ESTUMULAZIONI

Art. 57

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua.
2. Le estumulazioni sono regolate dal Sindaco ed eseguite dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura, quando il processo di mineralizzazione non sia completato.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione puo' provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Coordinatore Sanitario o del suo delegato.

Art. 58

1. Il Sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che il Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S., o suo delegato, constati la perfetta tenuta del feretro stesso e dichiarari che il suo trasferimento puo' essere fatto senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Non sono autorizzate estumulazioni, salvo ordine dell'Autorita' Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme qualora si tratti di tombe di famiglia di nuova costruzione.

Art. 59

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio e gli operatori addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'Autorita' Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle

quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 60

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle da sepolture private, sono eseguite gratuitamente.
2. Nei casi di estumulazioni autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate nelle casse comunali le somme stabilite dalla Giunta Comunale per assistenza ed opera del personale.

C A P O X I I

S E P O L T U R E P R I V A T E

Art. 61

1. Il Comune concede l'uso ai privati di:
 - a) aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle;
 - b) loculi individuali;
 - c) nicchie-ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 62

1. Le tariffe di concessione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 63

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei concessionari.

Art. 64

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.
2. La durata delle stesse ha la seguente validita':
 - a) anni 99 per le aree per la costruzione di tombe di famiglia;
 - b) anni 35 per i loculi a colombaia;
 - c) anni 35 per le nicchie ossario.

Art. 65

1. Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia private debbono essere previste nei piani regolatori dei cimiteri che determinano, altresì, la capienza delle tombe da costruirvi.

Art. 66

1. La costruzione delle tombe e' eseguita ad opera dei concessionari.
2. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e della U.L.S.S.

Art. 67

1. In nessun caso, le tombe di famiglia possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 68

1. I concessionari delle aree cimiteriali hanno l'obbligo di ultimare i lavori di costruzione della tomba di famiglia entro due anni dalla data di registrazione della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.
2. Ad opera finita e prima dell'uso, le tombe devono essere verificate dal Comune allo scopo di accertare la conformita' della costruzione al disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S.

Art. 69

1. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,10.
2. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti all'altezza prescritta su semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvedera' di autorita' allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

Art. 70

1. Il concessionario ha diritto alla tomba:
 - per se' ;
 - per il proprio coniuge;
 - per ascendenti e discendenti in linea retta e loro coniugi;
 - per i fratelli e sorelle consanguinee.
2. Potra' ricevere nella tomba, inoltre, persone che siano state con lui conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti, come previsto dal comma 2. dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, su richiesta scritta indirizzata al Sindaco e con il consenso di tutti i concessionari, purché la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso.

Art. 71

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Enti, Corporazioni e Fondazioni e' riservato alle persone contemplate dai relativi ordinamenti e dall'atto di concessione all'Ente.
2. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 72

1. Nella generazione successiva, la concessione e' trasferita all'erede unico del primo concessionario o a quello tra i coeredi che fu da lui designato, o a chiunque spetti per sentenza passata in giudicato.
2. Qualora il concessionario, all'atto della morte, non abbia designato un erede nella successione, i coeredi possono destinare, attraverso la presentazione di atti notori con firma autenticata, chi di loro debba subentrare nella concessione quale unico titolare. La successione e' autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale.
3. In ogni caso, la concessione e' trasferita a persona singola.
4. Fino alla designazione, il Comune avra' per concessionario il piu' prossimo degli eredi legittimi e, nella stessa linea, il piu' anziano di eta'.
5. Le stesse regole varranno per le generazioni successive.
6. Il Comune e' esente dall'obbligo di ricercare e valutare i titoli di

trasferimento e di partecipare ai giudizi che derivano dalla mancata impugnativa o esecuzione di essi.

7. Il Comune ha solo l'obbligo di attenersi al contenuto dei titoli e degli atti dell'Autorita' Giudiziaria che gli siano stati regolarmente notificati.

Art. 73

1. Le tombe non possono essere oggetto di cessione tra privati.
2. In caso di rinuncia o di abbandono di posti dati in concessione perpetua o a tempo determinato a singoli o famiglie, il Comune acquisisce la piena proprieta' dei posti e delle opere murarie costruite nel soprasuolo e nel sottosuolo, oltre al diritto di darli nuovamente in concessione.
3. Il nuovo concessionario dovra' pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno, secondo le tariffe in vigore, e una somma pari al valore dell'opera costruita tenendo conto dell'usura dell'opera stessa.
4. Estinguendosi per morte tutti gli aventi diritto sopra un'area privata, questa ritornera' in pieno possesso del Comune dopo 35 dall'ultimo seppellimento.

Art. 74

1. Cessa l'esercizio della tomba quando siano tutti occupati i posti per i quali fu fatta la concessione.
2. Il Comune, su istanza del concessionario, puo' autorizzare la continuazione dell'esercizio alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 75

1. Il Sindaco, su richiesta del concessionario, puo' autorizzare l'estumulazione di salme tumulate, da oltre 35 anni, in tombe di famiglia private.
2. Il Sindaco puo' autorizzare, altresì, il riutilizzo del loculo resosi disponibile in seguito ad estumulazione per la tumulazione di persone legate dai vincoli di parentela di cui all'art. 70 del presente regolamento, previo pagamento di una somma pari al 50% del valore medio del costo di un loculo alle tariffe in vigore.

Art. 76

1. Su richiesta del concessionario al Sindaco e su presentazione di un progetto edilizio, puo' essere autorizzato il ricavo di nicchie-ossario in tombe di famiglia private, nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e materia edilizia.
2. La concessione verra' accordata previo pagamento di una somma pari al valore medio del costo di una nicchia-ossario alle tariffe in vigore.

Art. 77

1. Alla scadenza di ogni 30 anni, per le sepolture concesse in perpetuita', gli interessati dovranno chiederne la conferma affinche' consti all'Autorita' comunale che esistono persone obbligate e tenute

- a curare la manutenzione del monumento e della tomba.
2. La mancanza della domanda di riconferma della concessione costituisce una legale presunzione di rinuncia, quindi, la sepoltura cadrà nella libera disponibilità del Comune.
 3. In caso di domanda e di constatata regolarità, la riconferma della successione sarà accordata sempre e gratuitamente.
 4. Il Comune darà avviso della scadenza nell'ultimo anno del trentennio sempre che sia a conoscenza degli indirizzi dei concessionari.
 5. L'approvazione del presente regolamento dà avvio alla verifica trentennale.
 6. Tanto le sepolture private quanto i loculi e le nicchie concessi in perpetuità, verranno conformati alla normativa vigente che prevede il diritto di superficie per un massimo di 99 anni per le sepolture private e la concessione per anni 35 per i loculi e le nicchie-ossario.

Art. 78

1. Nelle tombe di famiglia private, in via eccezionale e su richiesta del concessionario al Sindaco, potrà essere autorizzata la tumulazione definitiva della salma di persona estranea, dietro pagamento di una somma pari alla tariffa minima stabilita per la concessione di un loculo a colombaia.

Art. 79

1. Non potranno essere autorizzate tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia private se non in carenza di disponibilità di loculi e nei casi in cui i familiari del defunto risultino concessionari di un lotto di terreno per la costruzione di una tomba di famiglia.
2. Sono vietate le tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia a fossa.

Art. 80

1. Qualora la tumulazione di persone estranee in tombe di famiglia fosse dettata dalla carenza di disponibilità di loculi a colombaia nei cimiteri, gli interessati che intendessero ottenere in concessione un loculo per la successiva tumulazione di dette salme potranno pagare la tassa di concessione di cui all'art. 62 del presente Regolamento a titolo di acconto sulla tariffa di concessione dei loculi da costruire.

Art. 81

1. Le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale tenuto conto delle esigenze generali del cimitero e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.
3. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma affinché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di rinuncia. La sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella, quindi, cadranno nella libera disponibilità del Comune. Il Comune ne prende atto con deliberazione di Giunta Comunale e saranno affissi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso, invece, di domanda e di

constatata regolarita' della successione, la riconferma della successione verra' accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa stabilita per l'acquisto del terreno in vigore al momento della scadenza.

4. Il Comune dara' avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 82

1. Le concessioni per le sepolture di famiglia possono essere revocate quando siano trascorsi 35 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero stesso.

Art. 83

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285.90.

Art. 84

1. La concessione delle tombe, nicchie-ossario o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

C A P O X I I I

LOCULI A COLOMBAIA E NICCHIE - OSSARIO

Art. 85

1. I loculi e la nicchia-ossario possono contenere un solo feretro o resto mortale ad eccezione della madre e del figlio morti in concomitanza del parto.

Art. 86

1. La concessione di loculi a colombaia e' vincolata all'effettiva tumulazione di persone decedute e alla tumulazione di salme provvisoriamente collocate in tombe private e non puo' essere fatta per persone viventi.

Art. 87

1. Viene lasciata libera scelta al richiedente circa la posizione del loculo.
2. I loculi sono suddivisi in file ognuna delle quali ha un prezzo differenziato.

Art. 88

1. In caso di concessione di piu' loculi allo stesso richiedente, se la scelta riguarda un loculo di 2. fila, il successivo deve essere concesso seguendo un ordine verticale.

Art. 89

1. E' riconosciuta la facolta' al coniuge superstite, all'atto del seppellimento del congiunto di presentare domanda per la concessione di un loculo adiacente, con le modalita' di cui all'articolo precedente, purché abbia compiuto 75 anni.
2. E' riconosciuta, altresì, la facolta' di presentare domanda per la concessione di un loculo a persone che possano documentare di non avere congiunti tenuti per legge a provvedere al loro mantenimento, purché abbiano compiuto il 75 anno di età.

Art. 90

1. Il diritto di sepoltura in un loculo a colombaia e' riconosciuto alla sola persona indicata dal concessionario. Non puo' essere, perciò, ceduto in alcun modo, ne' a qualsiasi titolo.
2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 35 dalla data di registrazione del contratto e cessa, comunque, quando ne sia stato asportato il feretro.
3. Se per qualsiasi motivo, il loculo dovesse rendersi libero prima della scadenza, il Comune ne torna in possesso, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso.
4. Il Sindaco, in deroga a quanto previsto nel presente Capo, per gravi e comprovate necessita', dopo attenta valutazione, puo' autorizzare l'uso, di nicchia-ossario, per un periodo non superiore ad anni uno, non prorogabile"

Art. 91

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientrera' in possesso del loculo o della nicchia-ossario per successiva assegnazione ad altro richiedente. I resti mortali saranno posti nell'ossario comune salvo che i parenti non facciano richiesta di raccogliarli per deporli in sepolture private o in nicchia-ossario.

Art. 92

1. In via transitoria, i concessionari di loculi a colombaia viventi sono autorizzati a cedere, definitivamente, il proprio diritto di sepolcro a favore di un parente di 1. o 2. grado o del coniuge.
2. In via transitoria, i concessionari di loculi a colombaia viventi sono autorizzati ad accogliere, gratuitamente e provvisoriamente, nel proprio loculo altri soggetti.

Art. 93

1. Le tariffe di concessione dei loculi a colombaia e delle nicchie-ossario sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale ed aggiornate annualmente in base al deprezzamento della moneta e tenuto conto dei costi e degli oneri a carico del Comune.

Art. 94

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi a colombaia e delle nicchie - ossario potranno essere eseguiti e posti in opera in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato A del presente regolamento.

C A P O X I V

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 95

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:
 - i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale;
 - i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza;
 - i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri del Comune stesso;
 - i nati morti e i prodotti del concepimento cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
 - i resti mortali delle persone sopra indicate.

Art. 96

1. Il Sindaco, per giustificati motivi e su richiesta dei familiari, puo' autorizzare la sepoltura e concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti che abbiano relazione di parentela di 1° o 2° grado o del coniuge, compatibilmente con la disponibilita' dei cimiteri.

Art. 97

1. I cimiteri del Comune sono due:
 - 1) Capoluogo;
 - 2) Croce.

Art. 98

1. Ogni cimitero sara' dotato di un piano regolatore per l'individuazione e la destinazione delle diverse aree in conformita' a quanto previsto dal D.P.R. 285/90.

Art. 99

1. Il servizio dei cimiteri e' assicurato da:
 - a) Ufficio di Polizia Mortuaria;
 - b) custodi;
 - c) necrofori-affossatori.

Art. 100

1. L'Ufficio di Polizia Mortuaria:
 - istruisce l'autorizzazione del Sindaco per l'accesso alle aree cimiteriali dei feretri;
 - istruisce l'autorizzazione per il trasferimento delle salme in altro Comune;
 - rilascia il permesso per l'entrata nei cimiteri delle salme e dei resti mortali provenienti da altro Comune;
 - provvede alla tenuta dei registri dei deceduti, delle tombe di famiglia, dei loculi, delle nicchie-ossario, dei permessi di seppellimento e delle provvisorieta';
 - espleta le pratiche per la concessione di tombe di famiglia, di loculi e di nicchie-ossario;

- provvede a dare esecuzione alle ordinanze del Sindaco relative alla rotazione dei campi di seppellimento e alle estumulazioni ordinarie; su delega del Sindaco rilascia le autorizzazioni per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- provvede a ogni adempimento previsto dal presente regolamento e dalla normativa in materia di polizia mortuaria.

Art. 101

1. Il custode:

- ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90;
- tiene aggiornato l'apposito registro di cui all'art. 52 del citato D.P.R.;
- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. citato;
- e' tenuto a denunciare all'Autorita' Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorita' Giudiziaria, svolge e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione ed estumulazione;
- coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati;
- si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- vigila perche' non si verifichino guasti, furti, disordini e non siano commessi atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perche' le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- cura la manutenzione e l'ordine del cimitero;
- impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano esportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo.

Art. 102

1. Il necroforo-affossatore:

- provvede alle tumulazioni, alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie dei cadaveri;
- scava le fosse per le inumazioni, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di inumazione o tumulazione, cala nelle fosse e depone nelle celle murali i feretri, riempie le fosse e le esamina frequentemente per riparare i cedimenti e otturare le crepolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta la propria opera nelle autopsie e nelle disinfezioni e compie altri simili servizi;
- coadiuva il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
- provvede alla pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne.

Art. 103

1. Il personale in servizio presso i cimiteri comunali dipende, amministrativamente, dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.
2. Il custode e i necrofori-affossatori, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa e porteranno il distintivo assegnato dal Comune.

Art. 104

1. Nessun cadavere puo' essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco o da suo delegato, per mezzo dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
2. Tale atto sara' ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi, periodicamente, consegnato all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune. Potranno essere, temporaneamente, depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito, pero', non potra' in nessun caso eccedere la durata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorita' Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco.

Art. 105

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in altre sepolture.
2. Esse si fanno seguendo un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti, a tale uso destinati.

C A P O X V

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 106

1. I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo le disposizioni stabilite con atto del Sindaco, che saranno affisse all'ingresso dei cimiteri.
2. Con il suddetto atto verranno fissati gli orari tenendo conto delle festività e delle condizioni climatiche.

Art. 107

1. All'interno delle aree cimiteriali, non e' ammessa la circolazione di veicoli privati ad esclusione dei carri funebri.
2. Il Sindaco puo' autorizzare l'uso dei veicoli, per l'accesso ai cimiteri, alle persone con difficolta' di deambulazione. L'autorizzazione e' rilasciata annualmente dall'Ufficio di Polizia Mortuaria su presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante l'infermita'.
3. Il Sindaco puo', altresì, autorizzare l'ingresso nei cimiteri dei mezzi di proprieta' delle ditte che vi effettuano lavori per lo stretto tempo necessario all'esecuzione degli stessi.

Art. 108

1. E' proibito l'ingresso nei cimiteri ai minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte.
2. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio.
3. E' proibito il passaggio attraverso i campi e le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via piu' diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

Art. 109

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sara' frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 110

1. E' vietata in tutta l'estensione del cimitero ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi.

Art. 111

1. E' fatto dovere alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, etc.
2. In caso di danneggiamento o degrado delle opere suddette, il custode ne fara' avviso ai familiari per il loro ripristino. In caso di mancato intervento, le opere saranno rimosse.

Art. 112

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie o temporanee, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerita' del luogo e di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 113

1. E' vietata l'asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dai cimiteri, compresi i fiori, gli arbusti e le corone.

Art. 114

1. E' proibito recare qualsiasi danno o fregio ai muri dei cimiteri, alle cappelle, alle lapidi ed eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Autorita' comunale.

Art. 115

1. L'Amministrazione comunale non e' responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti o delle sottrazioni che si verificassero alle sepolture o alle tombe.
2. I danni che fossero, anche involontariamente, cagionati nei cimiteri dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere

risarciti da coloro che li hanno prodotti o da chi risulti civilmente responsabile.

Art. 116

1. Salvo che ai parenti autorizzati e' vietato a chiunque non appartenga all'Autorita' o al personale addetto, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 117

1. Chiunque tenesse un contegno non conveniente all'interno dei cimiteri, sara' diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato dal personale del cimitero.
2. Nel caso previsto dal precedente comma, sono fatte salve le conseguenze purché derivanti da comportamenti illeciti.

Art. 118

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

NORMA TRANSITORIA

Art. 119

1. Il Comune, al fine di adempiere alle disposizioni di legge e regolamentari, procedera' a verificare i diritti di cui sono titolari - in virtu' delle concessioni stipulate - i concessionari delle tombe di famiglia concesse in perpetuita'; al fine della designazione dell'unico concessionario.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 120

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 121

1. Il presente Regolamento entrera' in vigore dopo la sua esecutivita' e pubblicazione ai sensi di legge.

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE LAPIDI
DEI LOCULI A COLOMBAIA

L'area della lapide, compresa all'interno delle borchie, e' suddivisa in quattro parti destinate al vaso porta fiori, al portafoto, alla scritta e alla lampada votiva, secondo le modalita' di seguito specificate.

L'area per il vaso porta fiori e' collocata in basso a dx della lapide ed ha la misura di 25x25 centimetri; il vaso da collocare all'interno dell'area puo' avere le dimensioni massime di 25x25 centimetri e una sporgenza di 12 centimetri.

L'area per il portafoto e' collocata in alto a sx e misura h. 15x30 centimetri; il portafoto da collocare all'interno puo' avere la misura massima di 15x15 centimetri.

L'area per la scritta e' collocata in posizione centrale a sx del loculo e misura h. 25x30 centimetri; e' ammessa la scrittura del cognome, del nome, data di nascita, data di morte; per il nome i caratteri devono avere l'altezza non superiore a cm. 5.

L'area per la lampada votiva e' collocata in basso a sx del loculo e misura h. 20x30 centimetri; la lampada da collocare all'interno dell'area puo' avere le dimensioni massime di h. 20x15 centimetri e spessore cm. 10.

I vasi, i portafoto e le lampade devono essere saldamente fissati alla lapide.

I caratteri delle scritte devono essere fissati su appositi fori predisposti.

L'eventuale stuccatura e levigatura delle lapidi deve mantenere il grado di finitura iniziale della stessa, e' assolutamente vietato lucidare al piombo o incerare la superficie.

Le lapidi, prima di essere collocate in opera, devono essere verificate dal personale addetto ai Cimiteri, che e' tenuto ad impedire la posa di quelle difformi da quanto sopra prescritto.

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1	- Per il collocamento dei cippi di altezza non superiore a m. 1 e di croci semplici sia in ferro sia in legno	L. 5.000
2	- Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai metri 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	L. 5.000
3	- Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai metri 1,50 e di lapidi senza sopracopertina e circondate da colonnine	L.10.000
4	- Per recinzioni di tomba nel campo comune con tubi di ferro cordonati in cemento o in marmo	L. 5.000

